

del 24 febbraio 2024



Decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio

Il principio è stato enunciato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) Sentenza n.10559/2023 del 6 dicembre 2023 che ha definito la vicenda che ha riguardato alcuni dipendenti della Polizia di Stato, collocati in congedo per dimissioni volontarie, successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, i quali hanno agito contro l'INPS per l'accertamento del loro diritto alla inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990 nel trattamento di fine servizio.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il diritto ritenendo che il termine decorresse dal momento del collocamento in quiescenza. Di qui l'appello al Consiglio di Stato attraverso un unico motivo di gravame, riferito all'errato dies a quo del termine di prescrizione, che decorrerebbe non dal collocamento a riposo ma dall'ultimo ordinativo di pagamento principale.

L'oggetto della controversia poggiava, dunque, sulla corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, a favore di ex appartenenti alla Polizia di Stato congedatisi a domanda, che rivendicavano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 nel relativo computo. In particolare, il problema era l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per far valere il diritto: se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento.

I Giudici di palazzo Spada hanno accolto l'appello ritenendolo fondato.

A fronte dei diversi orientamenti seguiti dalla giurisprudenza, sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione, il Collegio ha ritenuto di ribadire quello secondo il quale tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato dalla stessa Sezione con numerose pronunce, tra le quali la n. 3914 del 18/04/2023, alla quale si fa rinvio (cfr. anche le ivi citate Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.

Crediti edilizi Bonus Sicurezza

Un nostro lettore chiede chiarimenti in merito alla detraibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di alcune spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (bonus sicurezza), con particolare riferimento alla sostituzione della serratura di una porta blindata e all'installazione di una fotocamera presso la propria abitazione con collegamento a un centro di vigilanza privato.

Per quel che concerne la sostituzione della serratura di una porta blindata, detto intervento rientra nell'applicazione della detrazione per ristrutturazioni edilizie al 50%, fino a un tetto di spesa di 96mila euro. La stessa detrazione è applicabile ad altri interventi quali:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati.

Per quanto concerne i servizi di vigilanza privati connessi all'installazione di telecamere nell'abitazione, da Faq apparse di recente sulla pubblicistica specializzata in materia fiscale risulta che l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f del Tuir).

Tuttavia, poiché la detrazione è applicabile solo per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non è possibile portare in detrazione anche gli importi pagati all'istituto di vigilanza (circolare n. 13/2001).



Nuove modalità di utilizzo dei congedi parentali per il 2024

La disciplina sui congedi parentali ha subito, negli ultimi anni, numerose modifiche in conseguenza di una maggiore sensibilità verso alcuni temi quali la parità di genere, la ricerca di un equilibrio tra le figure genitoriali e la volontà di conciliare vita familiare e lavorativa.

Il primo impulso è stato dato con il cosiddetto Family Act (Legge n. 32/2022), che ha dato avvio alla riforma delle politiche familiari e, in particolare, ad una politica di armonizzazione e riordino della disciplina sui congedi parentali contenute nel D.Lgs. 151/2001.

Successivamente, in attuazione della Direttiva UE 2019/1158, è stato adottato il decreto Equilibrio D.Lgs. n. 105/2022 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina sui congedi parentali estendendone innanzitutto la durata da 6 a 9 mesi, indennizzati al 30%.

Anche il congedo del genitore solo o con affidamento esclusivo è stato esteso da 10 a 11 mesi mentre è stata elevata a 12 anni l'età del consente al genitore di poter usufruire del congedo parentale indennizzato.

La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) all'art. 1, comma 359, ha infine modificato il T.U. dei congedi aumentando dal 30% all'80% della retribuzione l'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o di ingresso in caso di adozione o affidamento di minorenni. Tale misura trova applicazione solo per i genitori che hanno concluso un periodo di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

Su questa struttura si inserisce la misura prevista dalla legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) che con l'articolo 1 comma 79 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 con un potenziamento dell'indennizzo del congedo parentale aumentandone la percentuale per un ulteriore mese. Uno dei mesi di congedo parentale viene indennizzato al 60%; e tale percentuale è elevata, solo per l'anno 2024 all'80%.

La previsione riguarda sempre il periodo attribuito in alternativa tra i due genitori. Le nuove disposizioni, infatti, troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità sempre obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2023. La nuova previsione crea, soprattutto in questa prima fase, diversi scenari.

Ricapitolando, i periodi di congedo parentale, a partire dal 1° gennaio 2024, fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all'80% della retribuzione per il 2024, fino al limite di due mesi.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei due mesi indennizzati all'80%).

I restanti periodi di congedo parentale non sono indennizzati, fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a tre mesi), salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato prima del 31 dicembre 2022

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
9 Mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%*	12 anni	*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2022 ma prima del 31 dicembre 2023

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
1 mese	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
Ulteriori 8 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%*	12 anni	*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 Anno 2024

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
2 mesi	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
Ulteriori 7 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%*	12 anni	*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Genitori con congedo obbligatorio (paternità o maternità) terminato dopo il 31 dicembre 2023 Dall'anno 2025

Periodo	Percentuale indennizzo	Limite d'età	Ulteriori condizioni
1 mese	80%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
1 mese	60%	6 anni	Solo per i mesi spettanti a ciascun genitore
Ulteriori 7 mesi	30%	12 anni	
Ulteriori mesi sino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi	30%*	12 anni	*solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Indennità di maternità anche senza certificato telematico

Le lavoratrici hanno diritto a percepire l'indennità di maternità anche in assenza di certificato telematico di gravidanza.

Lo ha precisato l'INPS con il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, relativo alla gestione delle domande di congedo di maternità e, in particolare, ai casi in cui non sia stato inviato il certificato.

L'INPS ha ribadito l'obbligatorietà della trasmissione del certificato da parte del medico del SSN o con esso convenzionato, sottolineando come il diritto al congedo non possa essere precluso qualora il medico certificatore non abbia proceduto all'invio della documentazione attraverso il canale telematico.

Il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro, divieto, peraltro, penalmente sanzionato ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto legislativo.

Per agevolare una corretta gestione delle domande di maternità, inoltre, l'INPS specifica che:

- qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, questo può essere richiesto solo prima della nascita del minore e quindi prima della data del parto, a partire dalla quale la procedura telematica non è più accessibile;
- se la lavoratrice ha inviato un certificato di gravidanza cartaceo rilasciato da un medico del SSN o convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nel documento;
- qualora non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza ma sia stata disposta dalla ASL l'interdizione anticipata della lavoratrice, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento;
- in caso di totale assenza della documentazione richiesta, il periodo di congedo di maternità viene determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica eseguita attraverso la piattaforma "ConsANPR".

Scorrimento con ulteriori 1000 posti della graduatoria del concorso per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti

Dando seguito alla sollecitazione contenuta nella nostra [nota del 9 febbraio scorso](#), l'Amministrazione ha avviato la procedura per ottenere dal Mef e dalla Funzione Pubblica l'autorizzazione allo scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti – bandito nel luglio 2023 - quale anticipazione delle vacanze che si verranno a creare nel corso dei prossimi mesi per effetto delle previste cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età. L'esigenza prospettata è stata determinata in ulteriori 1000 posti.

Laddove l'autorizzazione dovesse essere concessa, toccherà alla Corte dei conti dare il nulla osta di competenza, ottenuto il quale partiranno le convocazioni per le prove fisico attitudinali che interesseranno ulteriori 2000 candidati che hanno superato le prove scritte secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria.

Prestazioni di lavoro straordinario emergente del personale con qualifica non dirigenziale Autorizzazione preventiva e direttive

Con circolare [n. 333-AGG/0004126](#) del 13 febbraio 2024, a firma del Capo della Polizia, sono state emanate direttive in relazione alle prestazioni lavorative eccedenti l'orario d'obbligo giornaliero, *"allo scopo non solo di assicurare uniformità procedurale e documentale, ma anche di orientare l'attività istituzionale ai principi di efficienza ed economicità, in un contesto che richiede comunque, quotidianamente, un impegno straordinario per corrispondere alle molteplici esigenze di sicurezza della collettività"*.

In premessa, la circolare richiama l'attenzione sul fondamento normativo del lavoro straordinario obbligatorio o emergente, costituito dall'articolo 63, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale prevede un obbligo di prestazione di lavoro straordinario, subordinandolo alla presenza di esigenze di servizio non prevedibili che, per l'appunto, lo rendano necessario e indifferibile.

La norma richiamata implica che la prestazione di lavoro straordinario emergente sia subordinata alla verifica della effettiva sussistenza di tali esigenze da parte dei dirigenti/responsabili degli uffici, prescindendo dalla natura operativa o meno del servizio prestato.

Verificata la sussistenza delle "esigenze di servizio", i dirigenti/responsabili sono tenuti a rilasciare una preventiva e formale autorizzazione a svolgere lo straordinario emergente, fatta eccezione per quei servizi che non possono subire alcuna interruzione ovvero quelle attività operative per la cui tempestività risulta compatibile una mera autorizzazione informale, successivamente ratificata a fine servizio.

Con specifico riferimento ai reparti mobili, e segnatamente al loro impiego fuori sede, il superamento dei limiti dell'orario giornaliero di servizio può ritenersi giustificato anche dai tempi di ritiro/consegna materiale e di viaggio, ovvero di attività preparatorie che sopravvengono alla predisposizione dei servizi; e analogamente deve ritenersi per le altre ipotesi di impiego collettivo di personale.

In ogni caso, la circolare evidenzia la necessità che, laddove specifiche esigenze richiedano l'effettuazione di lavoro straordinario emergente che vada oltre le quattro ore giornaliere individuali, i dirigenti degli uffici provvederanno a redigere apposita relazione da custodire agli atti d'ufficio, attestante le specifiche contingenze giustificative delle prestazioni rese in eccedenza. Per i servizi collettivi, tale relazione potrà avere carattere cumulativo; per i reparti mobili o altre aliquote di personale posto a disposizione della Questura, la relazione del dirigente del Reparto di appartenenza attesterà lo straordinario ulteriore rispetto a quello svolto su richiesta della Questura ed attestato dal Dirigente responsabile del servizio di ordine pubblico o dall'Ufficio di Gabinetto.

La circolare dispone, altresì il periodico monitoraggio ogni quindici giorni sull'effettuazione dello straordinario nell'ambito di ogni ufficio, al fine di monitorare l'utilizzo rispetto alle quote assegnate.

Pensione di reversibilità per figli invalidi

Un nostro lettore chiede quali siano le condizioni per la reversibilità della propria pensione al figlio invalido.

In via generale, i figli hanno diritto alla pensione ai superstiti se sono minorenni, studenti universitari (fino a 26 anni) oppure, indipendentemente dall'età, se inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Il requisito previsto dalla legge per ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico del genitore a favore del figlio invalido è la dipendenza economica continuativa, ossia essere a carico del defunto. Per usare le parole della

Cassazione (Ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 e ordinanza n. 41548 del 27 dicembre 2021), il requisito necessario è la "vivenza a carico".

Di conseguenza il disabile non ha diritto alla pensione di reversibilità se manca il requisito della convivenza. In mancanza della convivenza, per la Cassazione è per lo meno necessario dimostrare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile.

Nel caso del figlio inabile convivente con il deceduto ed a suo carico, in presenza di un coniuge superstite, l'altro genitore ha diritto ad una maggiorazione. La regola è che si aggiunge il 20% alla pensione di quest'ultimo.

La presenza di un figlio convivente, dunque, determina un incremento dell'assegno di reversibilità, nel senso che il coniuge superstite ha diritto a percepire l'80% della pensione invece del 60%.

L'importo viene calcolato in base ai redditi IRPEF dei beneficiari, nelle seguenti percentuali:

- 100% coniuge e due o più figli oppure con tre o più figli senza coniuge;
- 80%, coniuge e un figlio oppure due figli senza coniuge;
- 70% solo un figlio;
- 60% solo coniuge;
- 30% due genitori o fratelli e sorelle; 15% per ogni altro familiare avente diritto diverso da coniuge, figli e nipoti.

È bene ricordare, infine, che, in quest'ultimo caso, il diritto alla reversibilità si estingue con il decesso del coniuge superstite, ragion per cui i figli disabili hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età solo nell'ipotesi in cui non ci sia il coniuge in vita.

Appalto per l'affidamento dell'erogazione di buoni pasto per la Pubblica Amministrazione

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 22 febbraio 2024, dalla Segreteria Nazionale: *“Secondo notizie pubblicate nella giornata di ieri sui siti internet delle maggiori testate giornalistiche, la Procura della Repubblica di Roma avrebbe disposto un sequestro per una ingente somma a carico della società Edenred, vincitrice dell'appalto per la fornitura di buoni pasto alla P.A. Misura cautelare correlata alle indagini per reati vari che sarebbero stati commessi in danno di una società concorrente.*

Orbene, per quanto a noi consta quei buoni pasto sono forniti anche alla nostra Amministrazione, e ferma restando la doverosa cautela in ordine agli sviluppi delle indagini, riteniamo occorra capire quali saranno le eventuali conseguenze per l'operatività dei servizi in menzione. Ci preme cioè comprendere se i buoni pasto già assegnati al personale possano essere utilizzati nelle more dell'attività investigativa, e parimenti se l'erogazione agli interessati da parte degli Uffici territoriali che li hanno in carico possa o meno proseguire.

Sono infatti immaginabili i disagi, e le disutilità, che deriverebbero dalla sospensione della distribuzione, prefigurandosi in quel caso uno scenario preoccupante, e pertanto, auspicando ovviamente che possa essere assicurata la continuità nel servizio, siamo a chiedere di poter avere riscontri in merito alle ricadute di quanto rappresentato.”.

Detraibilità dei tirocini formativi attivi (TFA)

Tra le spese detraibili relative alla frequenza di corsi di formazione e istruzione rientrano anche quelle sostenute per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA), i percorsi che consentono di ottenere l'abilitazione all'insegnamento scolastico. Oltre all'Articolo 15 del TUIR, che ha disciplinato le detrazioni IRPEF per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, infatti, è possibile fare riferimento a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione finanziaria ha sottolineato come rientrino tra le spese detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% anche quelle relative ai TFA e altri percorsi formativi previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il Decreto n. 249/2010.

Per accedere alle detrazioni, in ogni caso, è fondamentale che le spese siano sostenute effettuando un versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 8/2024 del 24 Febbraio 2024